

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO

*Premesse teoriche, criteri e griglie di valutazione,
valutazione inclusiva, recupero, consolidamento e
potenziamento.*

***Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e
tempestiva...***

***La valutazione concorre, con la sua finalità, anche formativa
e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze
di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al
successo formativo...***

(DPR del 22 giugno 2009, n. 122)

Sommario

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: DEFINIZIONE, FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI..	3
CRITERI DI VALUTAZIONE	5
DOCENTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE	6
TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE: VALUTAZIONE ESTERNA, VALUTAZIONE INTERNA.....	7
VALUTAZIONE E TEMPI.....	10
VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO	11

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: DEFINIZIONE, FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

*La **valutazione** è un momento importante del processo di insegnamento-apprendimento in quanto incide notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce a determinare la costruzione dell'identità, può far crescere la fiducia in sé; presupposti questi necessari per la realizzazione personale e la riuscita nella scuola e nella vita.*

Gestire bene la valutazione è fattore di qualità dell'insegnante e della sua stessa azione educativa e didattica. Per fare ciò è necessario prima di tutto avere presente l'oggetto della valutazione, le diverse forme di valutazione, i criteri e gli strumenti da utilizzare.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo delle alunne e degli alunni di ogni ordine e grado e, come evidenziato nel DPR 122/2009, deve essere **tempestiva e trasparente** e deve avere un elevato **valore formativo e orientativo** in modo da concorrere allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, al recupero delle carenze, alla loro autovalutazione, alla loro capacità di compiere scelte autonome e a stimolare in loro l'apprendimento continuo.

Essa coinvolge gli apprendimenti, il comportamento, le competenze.

La *valutazione degli apprendimenti* degli studenti ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La *valutazione del comportamento* si riferisce allo sviluppo delle competenze di educazione civica. Il Patto educativo di corresponsabilità, il curriculum di educazione civica e i regolamenti approvati dall'istituto scolastico ne costituiscono i riferimenti essenziali insieme alle iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti. La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

La *valutazione delle competenze* riguarda la rilevazione della capacità dell'alunno di utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito. Tale valutazione rintraccia, quindi, l'avvicinamento dell'alunno ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, previsti per le singole discipline dalle *Indicazioni Nazionali 2012*.

La valutazione, dunque, costituisce uno dei processi più rilevanti al quale si vuole dare grande rilievo e grazie al quale sarà possibile monitorare e seguire il percorso di crescita e maturazione degli studenti ponendo attenzione complessivamente:

- all'acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (**sapere**);
- alla capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (**saper fare**);
- alla capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (**saper essere**);
- alle otto competenze chiave europee previste nel documento di certificazione.

Vista la sua rilevanza, la valutazione del percorso scolastico e della crescita degli studenti richiede una comunicazione agli studenti e alle famiglie tempestiva, efficace e trasparente. Per questo l'istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, si avvale anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie affinché siano rispettati suddetti parametri.

La valutazione nel primo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto:

- dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
- dal DPR dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni

scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;

- dalla Legge n. 169 del 30/10/2008 che sostituisce il voto in decimi al giudizio sintetico; dall'art. 4 del DPR n. 122/2009 recante norme sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- dalla Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
- dalla Legge 8 ottobre 2010, n.170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- dal D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;
- dal D.L.gs 62 del 13/04/2017 attuativo della Legge 107/2015 comma 1 e comma 2;
- dalle Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione;
- dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, 2012;
- dalla Legge n. 92 del 20/8/2019.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri di valutazione per assicurare **tempestività, omogeneità, equità e trasparenza** della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Essi sono parte integrante del piano dell'offerta formativa triennale.

Punto di partenza nel definire i criteri di valutazione è la consapevolezza della stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione, così come del resto già sottolineata dall'art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 e dalla Legge 62 del 13 aprile 2017: *“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.”* A sua volta il piano dell'offerta formativa *“è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale [...]”* (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009 e ssmmii).

L'IC Pagani di Monterubbiano è intervenuto individuando modalità e criteri condivisi di valutazione degli alunni, nello specifico, partendo dall'accezione del termine criterio, che è usato per indicare ambiti specifici di osservazione. In sintesi, il Collegio dei Docenti ha inteso definire alcuni criteri articolati in indicatori e descrittori, che verranno riportati e portati a conoscenza degli alunni e dei genitori nei vari momenti dedicati alla valutazione o tramite canali istituzionali (sito web).

I criteri e le modalità di verifica diverranno un modello operativo la cui funzione sarà quella di fornire orientamenti certi ai docenti del nostro Istituto impegnati nelle attività di verifica e valutazione. All'interno di detto modello operativo sarà possibile distinguere i seguenti elementi:

- l'**ambito** e l'**oggetto** da valutare (l'insegnamento o l'apprendimento, i progressi degli studenti, i comportamenti in classe o nei gruppi, ecc.);
- i **soggetti responsabili** dei diversi momenti legati alle pratiche valutative,
- le **fasi** della valutazione (iniziale o diagnostica, in itinere o formativa, intermedia/finale o sommativa);
- le **procedure** (scelta degli obiettivi, predisposizione delle prove di verifica, monitoraggio, lettura e interpretazione dei dati, espressione del giudizio, ecc.);
- i **tempi**, ossia i periodi e le scadenze da rispettare in ordine ai rilevamenti dei dati e alla comunicazione dei giudizi (consegna dei documenti ufficiali alle famiglie, caricamento sul registro elettronico, ecc.);
- gli **strumenti** da utilizzare nel processo valutativo anche in riferimento alla certificazione delle competenze che avverrà secondo il modello del link.

Attraverso l'adozione dei presenti criteri il Collegio dei Docenti vuole sottolineare l'importanza della qualità dell'insegnamento-apprendimento, l'adeguamento ai diversi bisogni degli studenti, stimolando l'abilità di *“imparare ad imparare”* al fine di definire un'ampia serie di indicatori e di *“misuratori”* dei risultati che aiutino a valutare meglio i processi adottati.

Nello specifico il Collegio dei Docenti intende dare ai presenti criteri di valutazione il valore di *processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti*. Tali criteri, *correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno.*

Dunque la valutazione in generale sarà intesa come un mezzo per la regolazione del sistema organizzativo attraverso l'attivazione di procedimenti di miglioramento dell'elaborazione progettuale, delle attività svolte e dei processi decisionali. I risultati del processo valutativo che si intendono progettare vogliono mettere i docenti in condizione di regolare le loro scelte in funzione dei valori assunti dagli indicatori di processo e di prodotto a livello di Istituto.

DOCENTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche [...]”

Configurandosi come un momento importante del percorso di crescita dello studente e come un passaggio necessario per la definizione e l'adattamento della progettazione educativo-didattica, la valutazione rientra tra i **doveri** del docente.

Ogni insegnante quindi concorre alla valutazione degli alunni.

La valutazione è effettuata in modo tempestivo e mirato e realizzata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio/team di classe. Essendo assegnati alla classe/sezione, anche i docenti di sostegno partecipano alla valutazione così come previsto: *“i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente”*.

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

I docenti dell'organico dell'autonomia assegnati al potenziamento svolgono attività di insegnamento sia in progetti deliberati dagli organi collegiali sia durante le ore destinate alle supplenze ed essendo docenti alla stregua degli altri, per la valutazione intermedia e finale, fornisce al consiglio di classe (o al docente interessato) elementi informativi sull'interesse e sui risultati raggiunti dagli alunni seguiti, in quanto impartiscono un insegnamento per cui è non prevista una valutazione

Anche i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno fermo restando che gli elementi conoscitivi sull'interesse e il profitto dimostrati da ciascuno studente non potranno confluire nella valutazione finale e concorrere alla media degli alunni.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE: VALUTAZIONE ESTERNA, VALUTAZIONE INTERNA

La valutazione degli alunni può essere esterna se svolta da istituti nazionali/internazionali o interna se fatta dai docenti assegnati alla classe/sezione all'interno dell'istituto di appartenenza.

- a. VALUTAZIONE ESTERNA:** è la valutazione nazionale condotta dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di Istruzione e formazione) che attraverso prove standardizzate, computer based, intende accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica, inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono obbligatorie per le classi II e V della scuola primaria e III per la scuola Secondaria di primo grado. La partecipazione alla rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti, come previsto dall'art. 12, del DPR del 15 marzo 2010, n. 89 e dall' art. 7 del D.Lgs. 13/4/2017 n. 62 (*“le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio”*), rientra anche, ai sensi dell'art. 51 c. 2 della legge 35/2012, nell'attività ordinaria d'istituto. In tal modo, la scuola potrà ottenere informazioni sugli apprendimenti distinti per ciascuna classe e comparabili con la situazione del sistema nel suo complesso. Inoltre, i risultati costituiranno, insieme agli altri elementi conoscitivi della scuola, la base per l'attuazione di processi di autovalutazione e di miglioramento.
- b. VALUTAZIONE INTERNA:** è la valutazione condotta in tutte le classi e sezioni dell'Istituto da ogni docente durante l'intero anno scolastico. La valutazione interna è di competenza degli insegnanti, ai quali spettano le responsabilità *della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei presenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Le verifiche dovranno sia essere coerenti con gli obiettivi e traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum di Istituto*, che riguardare il comportamento e l'apprendimento. Le tipologie di valutazione interna sono diverse a seconda delle finalità perseguite e del periodo scolastico nel quale si inseriscono. Si distinguono le seguenti forme di valutazione interna:

Valutazione iniziale o diagnostica: è una forma di valutazione finalizzata a rilevare i prerequisiti, le peculiari situazioni personali/sociali/culturali degli alunni e delle alunne, i bisogni, gli interessi, la provenienza, la presenza di bisogni educativi speciali, l'individuazione degli obiettivi didattici minimi richiesti. Per realizzare suddetta valutazione si ricorre ai test d'ingresso che sono definiti in sede di dipartimenti disciplinari e che si svolgeranno contemporaneamente nelle classi parallele nei primi giorni di scuola. Questi strumenti serviranno per individuare il livello di partenza degli alunni, accertare il possesso dei prerequisiti e a predisporre eventuali attività di recupero nelle pause didattiche, ed a definire le fasce di livello da inserire nei piani di lavoro di classe.

Valutazione in itinere o formativa: è una forma di valutazione finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Essa favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di riallineamento / potenziamento. Non prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. La valutazione formativa avverrà a conclusione delle U.D.A.

Valutazione intermedia sommativa: è una forma di valutazione che consiste sia nella somministrazione di prove di verifica disciplinari scritte per classi parallele e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti. Essa sarà volta a rilevare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno, il suo modo di operare, le difficoltà che incontra ed è determinante per la predisposizione di interventi di recupero, consolidamento, potenziamento dopo il primo quadrimestre.

Valutazione finale sommativa: è la forma di valutazione che al termine dell'anno scolastico consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente nei due periodi quadrimestrali e rilevate per mezzo della somministrazione delle prove di verifica disciplinari scritte per classi parallele e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti. Pertanto, i Consigli di classe avranno sistemi di riferimento omogenei sia per elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi.

Valutazione delle competenze: è la forma di valutazione che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di Educazione Civica progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni durante ogni anno scolastico. Suddetta valutazione avviene per mezzo di strumenti specifici, trasversali ed articolati quali:

- compiti di realtà, prove autentiche, prove esperte ovvero prove in cui lo studente viene messo dinanzi ad una situazione problematica vicina alla realtà, ma nuova, complessa e tale da richiedere, per essere risolta, l'integrazione di più apprendimenti acquisiti;
- osservazioni sistematiche effettuabili attraverso griglie o protocolli strutturati, semistrutturati, non strutturati, partecipati; questionari ed interviste volti a rilevare gli indicatori di competenza (**autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, resilienza, creatività, consapevolezza**);
- autobiografie cognitive ovvero narrazioni, da parte dello studente, del processo cognitivo, emotivo e prestazionale, messo in atto per risolvere la situazione presentata.

Al termine della scuola primaria e Secondaria di primo grado le valutazioni delle competenze avute negli anni e nell'anno scolastico indicato, concorrono a redigere la **certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione**. Negli appositi modelli forniti dal MIUR (<https://www.miur.gov.it/-/d-m-742-del-3-10-2017-finalita-della-certificazione-delle-competenze>) i docenti certificano il livello delle competenze raggiunto dalle alunne e dagli alunni della scuola primaria (Allegato A) e della scuola secondaria di primo grado (Allegato B) e sosterranno in questo modo, l'orientamento futuro degli studenti.

In ragione di ciò il curricolo d'Istituto dovrà essere finalizzato alla maturazione delle competenze di base e di Educazione civica e dovranno essere progettati percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze, prestando particolare attenzione a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.

Si evince da quanto detto che la valutazione deve essere necessariamente strutturata come un processo sistematico e continuo fondato su criteri precisi, condivisi e soprattutto approvati collegialmente. Essa deve sia misurare le prestazioni dell'alunno, l'efficacia degli insegnamenti e la qualità dell'Offerta Formativa, che fornire le basi per un giudizio di valore che consenta di

prendere migliori decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è certificativo-comunicativa).

VALUTAZIONE E TEMPI

Tempi	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipo di valutazione										
Valutazione iniziale o diagnostica	X	X								
Valutazione in itinere o formativa		X	X	X						
Valutazione intermedia (I Quadrimestre)					X					
Valutazione in itinere o formativa						X	X	X		
Prove INVALSI								X scuola second.	X scuola prim.	
Valutazione finale sommativa (II Quadrimestre)									X	X
Valutazione per la certificazione finale delle competenze										X

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Le disposizioni contenute nel Regolamento 122/2009 ribadito dalla legge n.62 del 13/04/2017, per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

In merito l'art. 14, comma 7, del rubricato Regolamento prevede esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Dunque ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti** dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Infatti, l'art. 11 del decreto legislativo 59/2004 e il richiamato articolo 14 del Regolamento parlano espressamente di "orario annuale personalizzato". Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Unitamente a quanto suddetto di seguito si riportano le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti. Infatti, l'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che, per casi eccezionali vengano previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Il Collegio Docenti del 12 Gennaio 2021 con delibera n. 58-2021/22 stabilisce come deroghe le seguenti:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati
- Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali
- Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia (per 30 giorni)
- Partecipazione a manifestazioni o gare sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno festivo
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale
- Condizioni personali di "fragilità" al rischio specifico Covid-19 (adeguatamente documentate) – Fino al termine dell'emergenza Covid-19 (con presenza in DDI)
- Quarantena – Fino al termine dell'emergenza Covid-19 con presenza in DDI
- Isolamento domiciliare (in caso di positività) - Fino al termine dell'emergenza Covid-19.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.